



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E AI LORO CONSORZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE

Nr. Progr.

640

Data

25/08/2023

Proposta

645

Copertura Finanziaria ☐

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 25/08/2023

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

PRESA D'ATTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO RELATIVI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E AI LORO CONSORZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI OLCELLA

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei "Servizi di gestione dei Cimiteri Comunali del Capoluogo e della frazione di Olcella", per il periodo dal 17.09.2023 al 16.09.2025, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.lgs 36/2023, riservato alle cooperative sociali di tipo B) e ai loro consorzi per l'affidamento della convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Rilevato che il Comune di Busto Garolfo, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali cui è istituzionalmente preposto, si pone l'obiettivo di assistere persone in situazioni di emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di svolgere una attività lavorativa, specificatamente finalizzata nell'ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;

Dato atto che il Comune di Busto Garolfo al fine di creare delle opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della L. 381/91, in applicazione dei principi contenuti nella L.R. 18 novembre 2003 n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia) intende stipulare una Convenzione con una Cooperativa Sociale di tipo B per il raggiungimento di tale finalità;

Ritenuto, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate all'art.4 della legge n.381/1991 nell'esecuzione dei servizi di gestione dei cimiteri comunale del Capoluogo e della frazione di Olcella, per la durata di anni due, di procedere all'affidamento diretto mediante convenzionamento ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91;

Considerato che l'art.5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.38, prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le Cooperative sociali di tipo B, finalizzati alla fornitura di determinati beni e servizi in deroga alla normativa di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Visto, pertanto, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato che la nuova soglia comunitaria in vigore dal 01.07.2023 è pari ad € 215.000,00, come si evince dall'art. 14 del D.lgs 36/2023 – Servizi e Forniture Settori Ordinari;

Visto l'art. 63 del D.lgs 36/2023, e relativo allegato II.4, ai sensi del quale per poter svolgere la procedura di scelta del contraente è sufficiente che la stazione appaltante risulti iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti tenuta dall'ANAC;

Rilevato che il Comune risulta essere iscritto alla predetta anagrafe ed in conseguenza è possibile procedere autonomamente allo svolgimento della procedura di scelta del contraente;

Dato atto che il valore dei “Servizi di gestione dei cimiteri comunale del Capoluogo e della frazione di Olcella”, per il periodo dal 17.09.2023 al 16.09.2025, inclusi oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA è stimato in **€ 96.500,00** e che tale importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi di cui sopra.

Visto il quadro economico così determinato:

SERVIZI PER IL BIENNIO DAL 17.09.2023 AL 16.09.2025	
Gestione Servizi cimiteriali anni 2 a corpo incluso oneri della sicurezza	62.400,00
Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.248,00
Gestione Servizi cimiteriali anni 2 a misura incluso oneri della sicurezza	34.100,00
Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	682,00
Totale	96.500,00
Iva 22%	21.230,00
incentivo per funzioni tecniche 2% (di cui € 386,00 per innovazione)	1.930,00
Contributo ANAC	225,00
TOTALE COMPLESSIVO	<u>119.885,00</u>

Dato atto che la suddetta somma trova copertura come segue:

- quanto a € 17.483,23 al capitolo 10537/213 - U.1.03.02.09.011- Titolo 1 Missione12 Programma 09 del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 (periodo dal 17.09.2023 al 31.12.2023);
- quanto a € 59.942,50 al capitolo 10537/213 - U.1.03.02.09.011- Titolo 1 Missione12 Programma 09 del bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
- quanto a € 42.459,27 al capitolo 10537/213 - U.1.03.02.09.011- Titolo 1 Missione12 Programma 09 del bilancio di previsione dell'esercizio 2025 (periodo dal 01.01.2025 al 16.09.2025);

Visto l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio immobiliare n 616 del 07/08/2023 con il quale sono stati approvati gli atti propedeutici relativi alla procedura di affidamento diretto riservata alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi per la gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione di Olcella;

Visto a tal fine l'Avviso per indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito di procedura di affidamento diretto riservato alle cooperative sociali di tipo B) e ai loro consorzi per l'affidamento della convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella gestione dei “Servizi di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione di Olcella”, per il periodo dal 17.09.2023 al 16.09.2025, e i relativi allegati A – Dichiarazione di manifestazione di interesse, B – Presa visione dei luoghi e C – dichiarazione requisiti pubblicato sulla piattaforma Sintel ID 173126004;

Visto che sono pervenute n 3 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, e che pertanto, essendo inferiori a cinque, non si è proceduto al sorteggio per la scelta delle cooperative da invitare;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione dei lavori, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 108 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Ritenuto quindi di approvare gli allegati schema lettera di invito e schema di convenzione redatti dall'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Vista la Legge 381/1991;

Visto il D.Lgs. 36/2023 "Nuovo codice Appalti";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, l'art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste da Decreto Sindacale n. 12 del 28.07.2023;

Visto e richiamato il DUP 2023-2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2023 che ricomprende il programma triennale 2023/2025 ed elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2023 di Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 dell' 02.05.2023 di Approvazione del Peg 2023, componente finanziaria ed organica;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e all'uopo richiamate, gli allegati schema lettera di invito e schema di convenzione relativamente alla procedura da avviare, mediante pubblicazione su piattaforma e-Procurement Sintel e www.arca.regione.lombardia.it, al quale è possibile accedere all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it;
2. Di procedere all'aggiudicazione dei servizi, in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'Art 108 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
3. Di invitare alla suddetta procedure le tre cooperative individuate mediante indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse tramite piattaforma Sintel;
4. Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;
5. di procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante forma pubblica amministrativa e di designare il RUP per la conclusione del contratto di cui trattasi nell'arch. Giuseppe

Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, nonché esecutore del contratto;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Ing Marilina Roberto, Responsabile dell'Ufficio OOPP e Gestione del Patrimonio, dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;
7. di demandare al Rup nominato gli atti conseguenti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

- Schema lettera invito
- Schema di convenzione



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

Prot.

Busto Garolfo, __.08.2023

AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Responsabile Area:

Arch. Giuseppe Sanguedolce

Per informazioni:

Ing. Marilina Roberto

Tel. 0331/562055

e mail llpp@comune.bustogarolfo.mi.it

Spett.le Cooperativa

OGGETTO:PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) E AI LORO CONSORZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI OLCELLA PER IL PERIODO DAL 17.09.2023 AL 16.09.2025.

Importo complessivo dei servizi a base d’asta € 96.500,00 di cui € 1.930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: A003E2F199

Codesta Ditta è invitata a presentare la migliore offerta per l'appalto da aggiudicare a seguito di procedura di affidamento diretto riservato alle cooperative sociali di tipo B) e ai loro consorzi per l'affidamento della convenzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da espletare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento relativo ai servizi di gestione dei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione di Olcella per il periodo dal 17.09.2023 al 16.09.2025, di cui al Capitolato Speciale d'Appalto approvati con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare n. 616 del 07.08.2023 e n. __ del __/08/2023 del Comune di Busto Garolfo, sull'importo a base di gara di 96.500,00, di cui 1.930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Tutti gli allegati alla predetta determinazione, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, sono disponibili sulla piattaforma e-Procurement Sintel di Regione Lombardia.

L'offerta dovrà essere formulata entro le ore __:00 del giorno __.__.2023 e deve prevedere la documentazione di cui agli allegati e autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di servizi, **compilati e sottoscritti digitalmente.**

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita sulla Piattaforma Sintel come segue:

- DGUE nella busta "Amministrativa".
- Offerta economica, Costi della sicurezza, schema di convenzione, Capitolato Speciale d'Appalto nella busta "Offerta economica";

Questa amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno a dar corso all'affidamento, anche in forma parziale.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE.
f.to Arch. Giuseppe Sanguedolce**

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 82/2005.



Allegati:

-DGUE

-Costi sicurezza

-modulo offerta economica

-Capitolato Speciale d'Appalto

-Relazione illustrativa e finanziaria

-Schema di convenzione



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

Codice Fiscale 00873100150

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

Affidamento alla Cooperativa sociale _____ della gestione dei servizi cimiteriali e finalizzato _____ CIG: A003E2F199

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Busto Garolfo affida alla Cooperativa sociale _____ della gestione dei servizi cimiteriali per consentire l'inserimento lavorativo di almeno nr _____ persone svantaggiate.

Art. 2 - Oggetto del servizio

Il servizio oggetto della presente Convenzione è costituito dallo svolgimento delle seguenti prestazioni:

a) gestione dei servizi cimiteriali, comprensivi di custodia e svolgimento dei servizi a domanda, conformemente a quanto previsto dai seguenti documenti allegati al presente atto quale parte integrante:

- Relazione illustrativa e finanziaria;
- Capitolati speciali d'appalto;
- Piano operativo della sicurezza;

b) inserimento, nell'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto a) e con contratto di lavoro subordinato, di n. _____ unità di persone con una delle situazioni di svantaggio previste dall'art. 5 della legge n. 281/1991.

c) attivazione, a propria cura e spese, di n. _____ tirocini formativi ove previsti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

Le attività costituenti il servizio affidato con la presente Convenzione, dovranno essere svolte secondo le modalità previste dalla documentazione di seguito specificata e da considerare parte integrante del presente atto:

- a) capitolati speciali d'appalto delle attività di cui all'Art. 2;
- b) progetto tecnico sulle modalità di esecuzione degli interventi di cui alla precedente lett.a);
- c) piano operativo della sicurezza;
- d) progetto d'inserimento lavorativo;
- e) progetto per tirocini formativi

Art. 4 - Organizzazione del lavoro

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte dalla Cooperativa con l'organizzazione propria di mezzi e persone ed in modo tale da garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

A tal fine la Cooperativa si obbliga:

- ad organizzare la propria attività lavorativa impiegando in essa almeno nr _____ persone in condizione di svantaggio come individuate dal servizio sociale comunale e dando attuazione per esse al progetto personalizzato d'inserimento lavorativo che sarà predisposto dallo stesso servizio di comune accordo con la Cooperativa;
- ad impiegare operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili per l'accompagnamento al lavoro delle persone svantaggiate da inserire oltretutto per il buon adempimento delle prestazioni lavorative affidate con la presente Convenzione.

A tal fine nomina quale Responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. _____ qualifica professionale _____, e quale Responsabile degli inserimenti lavorativi delle Persone Svantaggiate il Sig. _____;

- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'Art. 2 della Legge 381/91;
- a dotare il personale in servizio di apposito tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo tale da renderlo permanentemente visibile durante il servizio.

Art. 5 - Varianti del servizio

L'Amministrazione si riserva nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 120 del D. Lgs. N.36/2023, l'insindacabile facoltà di introdurre in corso d'opera tutte le varianti al progetto che riterrà necessarie o comunque opportune.

Le variazioni conseguenti a tali varianti, che potranno essere sia in più che in meno, saranno determinate detraendo, dall'importo contrattuale, quello ottenuto applicando i prezzi unitari di Elenco (sempre ridotti del ribasso d'asta) alle quantità dei lavori in aumento o sostitutivi, quali risulteranno dal computo metrico della perizia di variante.

La Cooperativa non potrà di propria iniziativa introdurre variazioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.

Art. 6 - Prestazioni aggiuntive eventuali

La Cooperativa, se richiesto dal Comune, si obbliga fin d'ora ad eseguire prestazioni identiche a quelle oggetto della presente Convenzione dovute a circostanze impreviste nel limite del venti per cento del valore complessivo della presente Convenzione così come stabilito alla data di stipula della medesima.

Art. 7 - Obbligazioni accessorie

Nello svolgimento del servizio la Cooperativa si vincola ad adempiere alle seguenti obbligazioni:

- a) assumere le unità di personale indicate nel bando assicurando il trattamento economico e contrattuale proprio del profilo rivestito. In relazione ai suddetti lavoratori, si considerano acquisiti i requisiti professionali per l'assegnazione al servizio, in funzione dell'esperienza diretta già maturata;
- b) applicare a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- c) applicare a tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore;
- d) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio. A tal fine la Cooperativa ha stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a persone o cose ivi compreso tra questi ultimi i beni di proprietà comunale, con esclusivo riferimento al servizio in questione e massimale unico per sinistro non inferiore ad € 2.500.000,00. Il contratto prevede un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio;
- e) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in conformità al Piano Operativo di Sicurezza allegato al presente atto;

- f) pagamento di tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, già in vigore o che, comunque, venissero in seguito emanate in materia. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale proprio o dell'eventuale subappaltatore, il Comune, secondo le modalità previste dall'art.11 comma 6 del d.lgs n. 36/2023, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. A garanzia della regolarità dei predetti pagamenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata soltanto dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora nel corso di durata della Convenzione, la Cooperativa risultasse inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Comune procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Cooperativa il termine massimo di 15 giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Cooperativa ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. La Cooperativa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
- g) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di trattamento dati personali;
- h) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dal contratto collettivo applicabile alle Cooperative sociali;
- i) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013.
- j) a comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- k) a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
- l) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commistione di reati così come prescritto dal dpr n.231/2001;
- m) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010. A tal fine la Cooperativa si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e Codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto. Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicati entro sette giorni dal loro verificarsi.

Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate il presente servizio dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Art. 8 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente Convenzione, il Comune, per il tramite del responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione o suo incaricato, potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare sia la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti, sia il regolare adempimento degli altri obblighi nascenti dalla Convenzione.

Tali controlli potranno avvenire sia attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa, che con i lavoratori inseriti od attraverso sopralluoghi di verifica delle prestazioni contrattuali svolte.

Art 9 - Corrispettivo

A fronte delle prestazioni rese dalla Cooperativa in forza della presente Convenzione, il Comune pagherà alla stessa un corrispettivo annuo pari ad € _____ oltre Iva se ed in quanto dovuta. Esso è inteso comprensivo di ogni onere dovuto dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obblighi convenzionali assunti senza che null'altro abbia a pretendere dalla Cooperativa per effetto dell'adempimento dei medesimi obblighi, salvo il pagamento delle prestazioni suppletive o straordinarie se ed in quanto previste ed adempiute dalla stessa Cooperativa.

Il predetto corrispettivo sarà pagato in 6 rate annuali posticipate; dopo che l'ente appaltante avrà ricevuto, verificato in contraddittorio e accertato mediante controfirma del Responsabile comunale di esecuzione del Contratto, la Distinta Controllo Lavori, potrà essere emessa regolare fattura. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscalmente regolare che dovrà riportare il seguente numero di CIG: _____

Le spese connesse al mezzo di pagamento prescelto (bonifico bancario/postale) sono a carico della Cooperativa.

Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dalla Cooperativa, previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal presente contratto e dall'offerta presentata, nonché della regolarità contributiva e previdenziale secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l'amministrazione comunale dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione la Cooperativa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Per pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, il Comune di Busto Garolfo è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non potrà essere invocato dalla Cooperativa per la risoluzione o per la sospensione della concessione, né per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Art. 10 - Revisione del corrispettivo

A decorrere dal tredicesimo mese consecutivo di svolgimento del servizio, si procederà al suo aggiornamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai (indice FOI) relativo al mese di dicembre di ogni anno

Art. 11 - Subappalto.

Nei limiti indicati in sede di affidamento il subappalto è autorizzabile nei modi previsti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 cui espressamente si rinvia.

In caso di modifiche di servizio richieste dalla committente o a seguito di sostanziali modifiche per emanazione di leggi, norme o regolamenti attinenti alle modalità di espletamento dei servizi affidati, la Cooperativa affidataria potrà richiedere specifici sub-appalti solo previa presentazione di relazione tecnica dettagliata e motivata attestante:

- a) i vantaggi per l'amministrazione sia in termini economici che di efficacia ed efficienza del servizio;
- b) il possesso, dell'eventuale subappaltatore, di tutti i requisiti tecnici, autorizzativi e finanziari, necessari all'espletamento del servizio.

L'inizio del subappalto decorrerà dal giorno successivo alla notifica dell'atto autorizzativo adottato dalla Stazione Appaltante.

La Cooperativa resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, ivi comprese le prestazioni subappaltate.

Art. 12 - Penali

In caso di ritardo o irregolarità nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Comune applicherà le seguenti penali:

- da un minimo di € 50 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500 (euro cinquecento) per disfunzioni di servizio dovute a inconvenienti tecnici, a difetto da parte degli operatori e all'inosservanza di articolati contrattuali relativi al decoro ed all'immagine del servizio, comunque a fatti non compromissori dei servizi stessi;
- da un minimo di € 100 (euro cento) ad un massimo di € 1.000 (euro mille) per disfunzioni di servizio dovute al ripetersi di inconvenienti tecnici già contestati o all'inosservanza di articolati contrattuali relativi alle prescrizioni tecniche di espletamento del servizio, comunque a fatti che compromettono i servizi stessi, anche in termine di intercettazione di materiale;

In caso di inadempienze che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengono previste l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità di da parte dell'Ente Appaltante di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione alla Cooperativa, a mezzo posta certificata PEC, presso la sede operativa alla quale la Cooperativa avrà facoltà di presentare per iscritto controdeduzioni ed in assenza nel termine assegnato che non potrà essere superiore a quindici giorni, di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune.

In caso di contestazioni, che per propria natura o per causa contingente non consentano i tempi sopracitati normali di contestazione e/o controdeduzione, l'Ente Appaltante, potrà effettuare segnalazioni telefoniche verbali al responsabile di zona della Ditta appaltatrice in caso di specifico rifiuto, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del successivo art. 14, formalizzando successivamente le procedure di contestazione.

L'applicazione delle penali avverrà automaticamente al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Art.13 - Risoluzione della Convenzione

La Convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi dalla stessa previsti.

La stessa, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) cancellazione della Cooperativa dall'Albo delle Cooperative sociali;
- b) perdita di uno dei requisiti di ammissione alla procedura di scelta del contraente;
- c) mancato utilizzo nelle prestazioni lavorative affidate di persone svantaggiate nel numero convenuto;
- d) sopravvenuta incapacità a contrattare con la p.a. da parte della Cooperativa;
- e) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

- f) ricorso a subappalto non autorizzato;
- g) violazione di uno o più obblighi a carico degli appaltatori prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165”* e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto G. approvato con deliberazione di G.C. n. 158 del 23/12/2013;
- h) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- i) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- l) la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
- m) violazioni di uno degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010

In ogni caso la risoluzione per inadempienza della Cooperativa, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la Cooperativa inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune di Busto Garolfo

Art. 14 - Sostituzione in danno

Qualora la Cooperativa in sede di esecuzione della Convenzione ritardi od ometta di adempiere ad una delle prestazioni essenziali, il responsabile comunale della gestione del contratto, previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire l'operazione anche da altra ditta a spese e danno dalla Cooperativa.

Art. 15 - Recesso unilaterale

Per gravi e giustificati motivi, la Cooperativa o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima della data del recesso.

Il recesso da parte del Comune comporterà per il medesimo il pagamento alla Cooperativa delle prestazioni eseguite e di un'ulteriore somma pari al 5% del corrispettivo contrattuale che eventualmente la Cooperativa poteva ricevere per la restante durata del contratto, a titolo di rimborso forfettario per il lucro cessante.

Il recesso dell'affidatario comporterà l'escussione della cauzione da parte del Comune.

Art. 16 - Divieto di eccezioni dilatorie

La Cooperativa non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione per l'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale

Art. 17 - Deposito cauzionale

Alle condizioni previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la Cooperativa dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto della Cooperativa, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare

qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Cooperativa.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Cooperativa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Convenzione.

E' ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La scadenza della cauzione dovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza della Convenzione.

Art. 18 - Durata e forma del contratto

L'efficacia della presente Convenzione decorrerà dal _____ e cesserà il _____

Le spese contrattuali faranno carico alla Cooperativa.

In quanto atto stipulato con un'organizzazione non lucrativa ("Onlus"), ai sensi dell'art.17 del d.lgs nr460/1997 la presente Convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro ed i diritti di segreteria ai sensi della nota 9) alla tabella D) allegata alla legge nr.604/1962 sono dovuti con la riduzione del 50%.

Art. 19 - Conferimento incarico trattamento dati personali

Per l'attività oggetto del servizio, la Cooperativa assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del D.lgs nr.196/2003.

In tale qualifica, potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Art. 20 - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di applicazione del contratto, verranno risolte in via bonaria od in alternativa con ricorso al giudice ordinario.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Busto Arsizio e la legge applicabile quella italiana.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla disciplina del Codice dei contratti pubblici ed a quella del Codice Civile in materia di contratti.

Art. 22 - Patto di integrità

Le Parti contraenti accettano e sottoscrivono digitalmente il "Patto d'integrità"

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/01/2018.

Art. 22 - Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore si impegna a rispettare il protocollo di intesa approvato con Delibera di

Giunta Comunale n 118 del 27/09/2018. In particolare:

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e

in particolare:

o Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;

o L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; o I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

o L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

o L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso; o Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

o L'Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni. Di ciò dovrà essere data evidenza mediante apposito invio di documentazione al Comune di Busto Garolfo.

o L'Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme. Di ciò dovrà essere data evidenza

mediante apposito invio di documentazione al Comune di Busto Garolfo